



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 2

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPATTO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE DELLA
GIUSTIZIA**

123^a seduta: martedì 13 febbraio 2024

Presidenza del presidente BONGIORNO,
indi del vice presidente SISLER

INDICE**Audizione di Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di cassazione**

PRESIDENTE:		* CANZIO	Pag. 4, 8
– BONGIORNO	Pag. 3, 8		
– SISLER	13		
BAZOLI (PD-IDP)	7		
BERRINO (FdI)	6		
LOPREIATO (M5S)	7		
STEFANI (LSP-PSd'Az)	8		
ZANETTIN (FI-BP-PPE)	7		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di cassazione.

Presidenza del presidente BONGIORNO

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di cassazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, sospesa nella seduta del 1° febbraio.

È oggi prevista l'audizione del presidente emerito della Corte di cassazione Giovanni Canzio, che ringraziamo per la disponibilità e per averci inviato in precedenza una memoria. La prima audizione che abbiamo svolto su questo tema è stata particolarmente interessante, ma anche molto ampia. Oggi, invece, ci sarà una vera e propria analisi della situazione per quanto riguarda il settore di nostro interesse.

Devo ancora rappresentare al presidente Canzio che, al fine di garantire che tutti gli auditi abbiano complessivamente lo stesso tempo a disposizione e che quindi ci sia un equilibrio fra i diversi punti di vista, è prevista un'audizione divisa in venti minuti: circa dieci minuti per l'esposizione; seguono i quesiti da parte dei rappresentanti dei Gruppi; infine circa dieci minuti per replicare alle domande poste. Qualora nell'ambito di questo tempo non sia possibile esaurire il suo pensiero, trarremo ulteriori spunti dalla relazione conclusiva.

Cedo subito la parola al presidente Canzio.

CANZIO. Signor Presidente, la ringrazio e spero davvero di poter dare un contributo alla Commissione giustizia. Vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato, nonché per l'attenzione che vorrete prestare a ciò che dirò.

Credo che sia noto a tutti che i tempi sono molto ristretti, più stretti di quanto immaginiamo: nel giro di pochissimo tempo – credo non mesi, ma settimane – probabilmente sarà pubblicato l'*Artificial Intelligence Act* (AI Act), il regolamento sull'intelligenza artificiale, perché si è concluso il triangolo tra Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio d'Europa, quindi sappiamo già quali sono le linee e i principi cardine su cui si muoverà l'intelligenza artificiale nell'Unione europea. Il regolamento tende ad armonizzare le legislazioni nazionali, è prescrittivo per gli Stati membri ma, come tutte le regolamentazioni, non dobbiamo immaginare – penso che ne siate consapevoli anche voi – che possa esaurire tutte le tematiche e tutti gli effetti conseguenti che si possono avere nelle varie aree e nei vari ambienti in cui l'intelligenza artificiale andrà ad impattare.

Ovviamente do per scontato che cosa si intende per intelligenza artificiale e come funziona; do per scontato anche che noi ci situiamo immediatamente nell'ambiente giustizia. È in tale ambiente, in particolare quello della giustizia penale, che vorrei svolgere alcune brevi riflessioni, facendo presente che già il Regno Unito e gli Stati Uniti, che pure non sono molto ispirati a sistemi regolatori, si sono già dati dei *policy paper* e delle linee guida molto dettagliate sulla questione. Anche la Spagna, ad esempio, ha già costituito ciò che poi dovrà istituire anche l'Italia, cioè una sua *authority* in materia, che nel caso citato è l'Agenzia spagnola per la supervisione dell'intelligenza artificiale. Quindi il tema è assolutamente attuale.

Perché il sistema giustizia è particolarmente attenzionato dall'AI Act? Perché la scelta di fondo che ha fatto l'Unione europea è quella di provare a tenere insieme – una sfida difficilissima, come potete immaginare – l'evoluzione tecnologica, che corre alla velocità della luce, con la regolamentazione, con i principi, con i criteri e il rispetto dei valori proprio della civiltà europea, che ovviamente richiedono anche riflessioni, ma soprattutto tempi di adeguamento più lunghi. Questa discrasia deve essere compensata da un forte senso di responsabilità per non arrivare troppo tardi o per arrivare a soluzioni che vengano poi superate immediatamente dopo.

La scelta di fondo che ha fatto l'Unione europea è quella di tenere fermi i principi cardine della civiltà europea del processo – faccio riferimento in particolare al processo penale – e cioè quelli racchiusi sia nelle Costituzioni nazionali (la nostra è una delle più importanti in materia del giusto processo), ma anche le convenzioni europee internazionali in materia, che fissano principi straordinariamente importanti per la tutela dei diritti fondamentali delle persone nel processo. Basti pensare alla presunzione d'innocenza dell'imputato, all'onere della prova a carico dell'accusa, al principio del contraddittorio, a quello dell'oltre ogni ragione-

vole dubbio, al sistema di impugnazione che è proprio dell'Europa continentale e che non c'è nei sistemi strettamente accusatori. Insomma, una serie di valori e di principi che devono fare i conti con il prorompere irruente dell'evoluzione tecnologica dell'intelligenza artificiale.

Si è scelta la strada della catalogazione dei rischi, individuando quattro aree di rischio; a noi interessano soprattutto le prime due. La prima area di rischio individua delle attività assolutamente vietate, nel senso che l'intelligenza artificiale, con i suoi vari *software* e *tool*, non può intervenire. Sono quelle in cui è in gioco la vulnerabilità, la manipolazione subliminale o anche – e qui si apre la prima parentesi importante – il riconoscimento biometrico da parte delle autorità di sicurezza pubblica nei luoghi accessibili al pubblico. Attenzione, perché rientra nell'area del rischio non consentito, cioè c'è il divieto, però – e credo saggiamente – sono previste delle eccezioni. Il sistema consente delle eccezioni in alcuni casi – e questi sono predeterminati dal regolamento – e cioè la ricerca di vittime del reato, minacce di terrorismo o anche si lascia alle autorità nazionali il compito di individuare quelle ricerche di persone colpevoli di fatti criminali particolarmente gravi. Toccherà poi alla volontà politica decidere di definire le fattispecie più gravi: per esempio, in Italia probabilmente la criminalità mafiosa o del narcotraffico potrebbe essere considerata.

A tale proposito, si apre il primo problema sul quale mi soffermerò semmai nella seconda parte, e cioè: tale eccezione, questa ipotesi straordinaria di deroga al divieto, come viene gestita e chi la gestisce? Non credo possa farlo l'*authority* che dovrà essere costituita, perché è un'autorità amministrativa, mentre in questo caso parliamo di attività giudiziaria. Quindi occorrerà un'autorizzazione e si pone il problema dei rapporti, di cui parlerò subito dopo, dentro le indagini preliminari tra pubblico ministero e giudice.

La seconda area è il cosiddetto *high risk*, cioè il rischio elevato, e in tale categoria è inserito tutto il sistema giustizia, perché sono in gioco i diritti fondamentali della persona, quindi l'impatto del *software*, del *tool*, del *machine learning* e quant'altro va a incidere sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. La seconda area di rischio, che – lo ripeto – non è un'area vietata, è particolarmente controllata. A tale proposito, la scelta di fondo che è stata fatta, che condivido, è quella di abbandonare l'idea dell'intelligenza artificiale *strong*, quella forte cioè quella che si autogestisce da sola, fa tutto da sola (lo *standing alone*, insomma), per adottare invece il criterio dell'intelligenza artificiale collaborativa. I criteri, i principi e le direttive sono: l'assoluta trasparenza della documentazione a sostegno del *tool* o della macchina che si intende utilizzare; la trasparenza, quindi l'informazione accurata su tutto questo; la *cybersecurity* e la possibilità quindi di interloquire su tutta la dinamica di funzionamento del *software* che giunge poi a determinati risultati (il passaggio cioè dall'*input* all'*output* deve essere chiaro).

Un ulteriore criterio è quello della supervisione umana: questa è la grande novità della scelta tutta europea, che però sta convincendo – da

quel poco che ho potuto leggere recentemente – anche i sistemi nordamericani; immaginare un rapporto di collaborazione tra uomo e macchina per cui il risultato del *software* e del *tool* ha bisogno – noi che abbiamo fatto il processo penale sappiamo di cosa parliamo – di *corroboration*, cioè di essere corroborata da altri elementi di prova che ne sostengono e ne sorreggono l'effettiva idoneità. A tale proposito si pone un problema molto serio dentro il processo (ne parlerò subito dopo). Le regole e i principi citati devono essere invariati dal legislatore nazionale: non possiamo immaginare che la regolamentazione dell'*AI Act* copra tutto, né che l'*authority* sia in grado di sciogliere questi nodi. Dovrete essere voi, il Parlamento, a farlo, perché sono scelte di fondo che toccano i diritti fondamentali delle persone.

Il problema sarà quello di individuare come far accedere questo dentro il processo: l'ammissibilità, il contraddittorio sulla prova, la valutazione della prova da parte del giudice e quindi il contraddittorio sulla prova, la motivazione e il controllo impugnatorio. Di questo vorrei parlare, perché credo che non possiamo immaginare che – ci sarà sicuramente un minimo spazio di applicazione, penso un anno o un anno e mezzo – di arrivare scoperti su questo terreno. Probabilmente sono da mettere immediatamente in campo le migliori forze e le migliori energie per individuare quello che chiamo lo statuto della prova scientifica in generale, ma in questo caso della prova digitale e della prova dell'intelligenza artificiale; uno statuto dentro il processo penale, cioè un vero e proprio modello che riesca a costruire, nelle varie fasi dello svolgimento del processo, il rapporto tra uomo, *software* e *tool*. Concludo questa prima parte dicendo che tocca a voi, perché è un rapporto di poteri: l'intelligenza artificiale è potere straordinario e penso lo sappiate tutti; il governo dell'intelligenza artificiale nel processo penale è un problema di equilibrio tra poteri.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il dottor Canzio per la sua esposizione in cui ha toccato tantissimi argomenti interessanti. Mi vengono in mente due domande sintetiche. Dottor Canzio, lei ha espresso come si può utilizzare durante la fase delle indagini l'intelligenza artificiale, ad esempio per il riconoscimento facciale nelle pubbliche piazze. Come si fa ad escludere dalla ricerca persone che magari sono ricercate per reati non gravi rispetto agli autori di reati previsti dai casi specifici preordinati? Come si riesce a porre questo limite onde evitare che poi si dia la caccia a tutti attraverso le immagini ricercate?

La seconda domanda riguarda un tema che non ha trattato, per cui le chiedo se lei ha già un'idea in proposito. Come si può evitare che l'intelligenza artificiale arrivi a contribuire alla costruzione della sentenza? Come si può evitare cioè che, mettendo insieme alcune nozioni, l'algoritmo dia l'indicazione se un individuo sia da considerarsi colpevole o innocente, anche se poi naturalmente c'è sempre l'uomo che farà la considerazione finale? Questo è un tema che appassiona molto, perché

non vorremmo diventare tutti parte di un sistema in cui è poi l'algoritmo che decide sulla vita dei cittadini.

BAZOLI (*PD-IDP*). Dottor Canzio, la ringrazio per la sua disponibilità a partecipare a questa indagine conoscitiva. Per quanto ci riguarda è anche la prosecuzione di un dialogo che è iniziato in un convegno al quale abbiamo partecipato entrambi qualche settimana fa.

Vorrei proseguire sulla linea che ha inaugurato il senatore Berrino parlando del tema della giustizia predittiva, un tema che è già di attualità, perché sappiamo bene che negli Stati Uniti ci sono già programmi di cosiddetta giustizia predittiva, che sono utilizzati per coadiuvare il giudice nella valutazione della probabilità di recidiva di una persona e quindi per coadiuvarlo nella scelta dell'applicazione di una misura cautelare. Fermo restando che sono convinto che nel campo della giustizia non si potrà mai lasciare a una macchina e a un algoritmo una decisione che deve essere presa invece da un giudice in carne e ossa, non c'è il rischio che l'affermarsi di questi strumenti di giustizia predittiva possa diventare, anche se introduciamo un divieto di applicazione automatica dell'algoritmo a una decisione del giudice, uno strumento di forte condizionamento e pressione nei confronti del giudice? Come evitare che, di fronte a una macchina che ad esempio indichi una probabilità di recidiva dell'80 per cento, il giudice non sia più libero di fare una valutazione che magari tenga in considerazione anche aspetti relazionali e conoscitivi che una macchina non potrà mai prendere in considerazione? Questo tema come si può gestire?

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Presidente Canzio, lei sostanzialmente ci ha detto che il compito del Parlamento sarà quello di normare l'intelligenza artificiale e che abbiamo tempi assai ristretti: un anno o un anno e mezzo per arrivare già alle prime decisioni. Da parlamentare che frequenta queste Aule da un po' di tempo chiedo come possiamo fare. Possiamo farlo solo noi? Può farlo solo il Governo, che è già affaticato a sostenere il ritmo quotidiano? Bisogna pensare a una « costituente » sull'intelligenza artificiale? Da un punto di vista strettamente dell'attività parlamentare, si tratta di un tema di una vastità e di una potenzialità enorme, però gli strumenti che abbiamo come parlamentari, pur attenti e sensibili al tema, sono tutto sommato limitati. I tempi sono ristretti e i rischi sono enormi, quindi forse bisogna individuare qualche meccanismo diverso o alternativo a quello ordinario per riuscire ad arrivare a un deliberato consapevole e anche efficace.

LOPREIATO (*M5S*). Dottor Canzio, mi scuso per il ritardo ma ero impegnata in votazioni in altra sede parlamentare. Non ho potuto quindi ascoltare il suo intervento introduttivo, ma da una lettura sommaria della memoria consegnata ho visto che lei ha parlato solo di processi penali e non ha toccato quelli civili. Vorrei sapere se lei ha già evinto delle criticità; se ci sono punti in comune o se bisogna affrontare degli argomenti totalmente separati.

Lei ha anche parlato di un'esperienza del Nord America e di un controllo dell'uomo che è reclamato da più parti. Vorrei sapere se lei è a conoscenza nel dettaglio della disciplina applicata nel Nord America.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il presidente Canzio. Noi ci siamo soffermati sulla fase decisoria e sulla fase dell'applicazione dell'indagine conoscitiva nell'ambito eventualmente di indagini ad opera del magistrato. C'è anche un tema che riguarda l'intelligenza artificiale applicata al mondo della professione forense. Per un verso, infatti, c'è il pericolo che l'intelligenza artificiale possa andare a incidere sui meccanismi valutativi del magistrato, che è sempre un essere umano, come del resto umani sono i fatti, quindi dovranno essere valutati non da una macchina ma attraverso la conoscenza umana, altrimenti il diritto sarebbe una scienza (fortunatamente non lo è). Per un altro verso, la questione si pone anche per la professione forense, dove paiono esserci strumenti che possono coadiuvare l'avvocato nel momento in cui stende gli atti, formula pareri e quant'altro. Tra l'altro, dell'intelligenza artificiale magari potranno dotarsi solo gli studi con maggiori risorse economiche, a detrimento di coloro che non lo possono fare. Ad ogni modo, ciò va a modificare completamente l'impianto della professione, perché un programma nella ricostruzione di una fattispecie astratta magari può fare un panorama di tutte le sentenze e degli orientamenti, ed è come se si sostituisse totalmente a un avvocato o, meglio, come se la professione dell'avvocato si riducesse a un essere umano con tanta memoria, quando invece la professione dell'avvocato e il rapporto con il cliente non sono basati sulla pura memoria, ma sulla gestione, trattazione e costruzione di una strategia. A tale proposito faccio fatica ad immaginare quali regolamentazioni si possano introdurre. Chiedo dunque se ci sia qualche riflessione su questo punto e quali potrebbero essere gli strumenti da mettere in campo.

PRESIDENTE. Le domande sono terminate. Il presidente Canzio ha come caratteristica la capacità di essere lucido, incisivo ed anche sintetico, quindi ci affidiamo a queste doti.

CANZIO. Signor Presidente, innanzitutto provo a dare un messaggio iniziale. Vorrei che si affrontasse questo tema con un atteggiamento e un approccio fiduciosi, altrimenti si è sconfitti in partenza, visto che l'intelligenza artificiale va avanti per i fatti suoi; anzi, mentre noi stiamo parlando, già sta correndo molto velocemente e forse alcune cose che vi sto dicendo sono già superate.

Presidenza del vice presidente SISLER

(*Segue CANZIO*). Quindi il primo atteggiamento di fronte a quello che sarà l'AI Act deve essere fiducioso mettendo in campo tutte le ener-

gie. Come vi dicevo prima, perfino gli Stati Uniti e il Regno Unito, ossia coloro che più avrebbero preferito le mani libere in questa materia, hanno capito che avevano bisogno di regolazioni, quindi si stanno succedendo una serie di *order papers* e di *policy* su come gestire tutto questo. La Spagna – lo ripeto – ha già costituito un organismo che si chiama Agenzia spagnola di supervisione dell'intelligenza artificiale.

Detto questo in premessa, è vero che vanno affrontati problemi di non poco conto, ma scontiamo un ritardo storico nella digitalizzazione del Paese e anche, dal punto di vista tecnologico, una sorta di arretratezza da parte degli stessi cittadini. Il rapporto con l'intelligenza artificiale non sarà facile, perché viene usata quotidianamente ma senza rendersi conto di che cosa si usa. Però voi siete i legislatori e quindi questi temi dovete necessariamente affrontarli.

Provo ora a rispondere alle singole domande. Il regolamento dice che è vietato – e quindi appartiene alla prima categoria del rischio non consentito, oltre al *social scoring* e a tutte le manipolazioni – il riconoscimento facciale e quello biometrico; però dice anche saggiamente – perché va tutelata anche la sicurezza dello Stato e dei cittadini – che in casi straordinari in cui è in gioco ricercare la vittima scomparsa di un reato o in atti di terrorismo o in atti di criminalità violenta estrema – che dovranno essere definiti dal legislatore – esso si può utilizzare. Ciò significa che si è fatta una scelta di fondo, che non è stata quella cinese. Come sapete, in Cina il riconoscimento facciale e biometrico lo trovate ogni 10 metri: provate ad andare a Pechino e vedrete che ogni 10 metri vi è il riconoscimento biometrico e facciale. In Cina non ci sono processi penali, come è noto: i processi sono il 90 per cento civili e solo il 7-8 per cento è penale, perché è tutto legato alla prevenzione e a queste operazioni preventive, attraverso i riconoscimenti: in qualsiasi luogo vi troviate, sarete immediatamente riconosciuti e schedati. Questo non può essere accettato nel nostro Paese: apparteniamo a un altro tipo di civiltà; sono scelte di fondo. Quindi è un qualcosa che va gestito.

Chi valuta all'interno delle indagini preliminari se un riconoscimento facciale o biometrico è consentito o non è consentito? Chi lo autorizza? Qui si apre il primo scenario. Come sapete, è da anni che auspico interventi sempre più forti e più importanti del giudice nelle indagini preliminari. La cosiddetta riforma Cartabia, sia pure parzialmente e forse anche timidamente, ha aperto delle finestre di giurisdizione. Questo è un campo in cui bisogna aprirle; non possiamo immaginare che una qualsiasi intercettazione venga autorizzata dal giudice e che il riconoscimento facciale in casi del genere sia autorizzato ed entri nel processo al di fuori di quelle categorie che devono essere ben definite. Dev'esserci un giudice che deve motivare con un suo provvedimento. Qui vedrei il primo momento di scelta di fondo strategica di riportare in equilibrio i rapporti tra le parti nelle indagini, ma soprattutto tra pubblico ministero e giudice. I diritti fondamentali vanno garantiti già a partire dalle indagini preliminari, non solo quando si va in giudizio davanti al giudice terzo e le parti sono in posizione di parità. Già all'interno delle indagini preliminari ci

sono dei momenti cruciali, degli snodi, nei quali occorre che il controllo di legalità sia esercitato dal giudice. Sono due i controllori di legalità, però attenzione: vista la sproporzione dei poteri della difesa nelle indagini, è bene che ci sia il giudice. Quindi dentro le indagini occorre prevedere delle fattispecie di intervento e di controllo del giudice attraverso finestre di giurisdizione.

Perché parlavo prima di un tentativo di riscrivere il modello della prova scientifica nel processo e nel giudizio? Perché oggi il sistema non può reggere all'ingresso di questo tipo di prova, che è molto più forte di una prova digitale nel processo penale, laddove l'unica regola che disciplina l'accesso è quella dell'articolo 190 del codice di procedura penale, ossia vengono escluse solo le prove vietate dalla legge – ma in questo ambito sappiamo invece che non sono vietate, ma vanno autorizzate – e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. È un filtro a maglie troppo larghe; occorre individuare un filtro a maglie più strette se veramente si vuole selezionare ciò che è idoneo, ciò che è comprensibile, ciò che è significativamente leggibile, ciò che può essere oggetto di contraddittorio fra le parti e quindi di confutazione, ciò che può essere oggetto di diritto di difesa e di contraddittorio, ciò che può essere valutato dal giudice.

Il mio suggerimento è quello di rileggere sotto questo aspetto, in un tentativo di standardizzarlo con delle norme che vanno affidate se non all'ufficio legislativo del Ministero, a un'apposita commissione tecnica, l'articolo 189 del codice, che siamo abituati a vedere come l'articolo che disciplina le prove atipiche. Se leggiamo la bellissima relazione del 1988 al progetto preliminare, questa sosteneva la necessità dell'articolo 189 del codice di procedura penale per non precludere gli sviluppi della scienza e della tecnologia: non essendo in grado di prevedere cosa la scienza e la tecnologia avrebbero prodotto nel futuro, si inseriva l'articolo 189, che non era più un filtro a maglie larghe, per cui tutto entrava nel processo, ma un filtro a maglie strette. La prova dunque viene ammessa solo « se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti »; è quindi una valutazione di *fitness*, di idoneità della prova, e non solo un giudizio sul fatto se essa sia manifestamente superflua e irrilevante. Inoltre, non deve pregiudicare la libertà morale della persona: è la cosa più importante ai fini della partecipazione alla consapevolezza nel contraddittorio, quindi per la prova e non più sulla prova. « Il giudice provvede alla ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova ».

Se l'articolo 189 del codice di procedura penale non piace, se ne scriva un altro, ma questo deve essere lo schema dentro il quale le parti possono intervenire fin dall'inizio, al momento dell'ammissione, per poter fare entrare o non fare entrare quel *tool*, quel *software* nel processo, che potrebbe creare dei danni straordinari se lesivo di quei diritti fondamentali.

Vi dico questo perché nei sistemi totalmente accusatori – il nostro è un sistema solo parzialmente accusatorio – la partita non si gioca nel processo, ma sull'ammissibilità della prova. Tutte quelle sentenze a cui si faceva riferimento, anche quelle nordamericane delle Corti supreme,

come quella del Wisconsin nel caso Loomis del 2016 e perfino la famosa sentenza Daubert del 1993 che fonda i principi della prova scientifica nel processo penale, intervengono nel momento dell'ammissibilità. Il giudice si ferma, le parti discutono se la prova è ammissibile o meno e, se qualcosa non funziona, ci si rivolge alla Corte suprema. Tutto questo – pensate – sull'ammissibilità, quando il processo non è ancora neppure iniziato.

Dopo la famosa sentenza Loomis del 2016, quella importante che ha ammesso il *software* COMPAS (*Correctional offender management profiling for alternative sanctions*) ai fini della valutazione della probabilità della recidivanza del soggetto per la determinazione della pena, per la messa alla prova, per qualsiasi conseguenza in materia, il difensore ha provato a rivolgersi anche alla Corte suprema di Washington. Sapete che la Corte suprema americana ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che il Wisconsin avesse già detto tutto, ossia che il *software* fosse un *tool* e che quindi si dovesse saper governare? Come? Considerandolo come una prova che deve essere corroborata da tutti gli altri elementi di prova. Invitava quindi avvocati e giudici a lavorare sul terreno dei riscontri e degli incroci, non a immaginare che di per sé lo strumento emetta la sentenza, non è questo il senso. Voi sapete che ormai non c'è Stato americano che non applichi il COMPAS o altri sistemi, altri *tools*, in materia. Quel timore che si aveva prima sulle modalità attraverso le quali riversare sul *tool* una decisione sulla probabilità che l'imputato-indagato possa essere recidivo e quindi sulla pena e sulla messa alla prova è ampiamente superato dal fatto che il giudice vuole l'informazione, ha bisogno di acquisirla. Quelle fornite dal *software* sono informazioni molto ricche, alla stregua di test che devono poi essere perfezionati – questo è chiaro – perché possono recare anche errori, ma non vi si può rinunciare. Il vero problema è il potere di governo su queste prove.

Per la parte delle indagini vi ho già detto che da tempo, come sa la Presidente, auspico l'apertura di finestre di giurisdizione, che consentano a un giudice di governare direttamente gli snodi cruciali. Infatti, fin dal momento dell'ammissione della prova, nel giudizio noi abbiamo bisogno che ci sia una larga apertura al dibattito e al contraddittorio, per verificare proprio i principi cardine che troveremo nel regolamento dell'intelligenza artificiale. E cioè: lo strumento è trasparente? È comprensibile? Riesce a comunicare il modo con cui è arrivato da quell'*input* a quell'*output*, ossia dalla banca dati di base a quel risultato? Il giudice è in grado di capire la dinamica dell'inserimento degli *input*, dei dati di base, se sono corretti oppure se, per esempio, possono pregiudicare l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge o altre libertà fondamentali? E poi: lo strumento è idoneo ad accertare i fatti? Come raggiunge quella soluzione? Su quella soluzione si può aprire un contraddittorio ed esercitare il diritto di difesa?

Voi capite che è un problema di potere, perché – e qui mi richiamo alla domanda che è stata fatta in proposito sull'avvocatura – non tutte le parti avranno la possibilità di esercitare il diritto alla confutazione. Infatti,

confutare il risultato di una macchina è molto più complesso che confutare il discorso e l'argomento di un essere umano. Dal punto di vista strettamente economico-finanziario non sarà indifferente il potere delle parti nel processo. Ecco perché è importante l'alta professionalità degli avvocati e dei magistrati nel governare questo fenomeno.

Si sostiene che sia difficile realizzare quest'ipotesi in tempi brevi, ma devo dire che io sconsiglio quest'argomento, perché è una rinuncia a governare ciò che tanto è governato da altri. Oppure arriveremo a interpretazioni giurisprudenziali, che – badate – non mancano. Il Consiglio di Stato è già intervenuto con sentenze importanti fin dal 2019-2020. La Cassazione penale comincia ad avere problemi del genere: tra pochi giorni sarà sottoposta alle Sezioni Unite la questione sui criptofonini, per esempio.

Insomma, se vogliamo evitare tutto ciò e vogliamo veramente raggiungere il risultato a cui vuole pervenire il regolamento, ossia l'armonizzazione, cominciamo prima di tutto a realizzare l'armonizzazione a livello nazionale. Occorre mettere in campo forze, risorse ed energie che sappiano immaginare e scrivere una sorta di *standard*, un modello di costruzione della prova da parte dell'intelligenza artificiale, a partire dalle indagini fino al momento della ammissione della prova, poi nel contraddittorio sulla prova, poi nella valutazione della prova da parte del giudice, il quale deve essere ricco di queste informazioni ma capace di governarle, altrimenti si assisterebbe alla resa, alla deresponsabilizzazione del giudice, alla sentenza fatta dalla macchina e non più dal giudice. Pertanto, nella motivazione il giudice dovrà spiegare come ha condotto quei riscontri di cui parlavamo per giungere a una certa conclusione.

Ho provato a dare una risposta generale e complessiva ai vari quesiti, anche se alcuni erano molto specifici.

Certo, per quanto riguarda ChatGPT, cioè l'intelligenza artificiale generativa, stiamo vedendo soltanto qualche applicazione e non sappiamo ancora cosa succederà, ma – se posso – il problema in questo campo non è più di legislazione, tanto nessuno può eliminare ChatGPT. È un problema di codici di condotta, di codici deontologici che ogni professione deve darsi. È vero che può aiutare a gestire la formazione dell'atto e potrebbe anche aiutare il giudice a gestire la formazione della sua sentenza, ma occorre sapere come viene usata, se sono stati osservati tutti i principi deontologici alla base o se ci si è limitati a ricopiare.

Insomma, è come quando ci lamentavamo del giudice che copiava la richiesta di applicazione della misura cautelare fatta dal pubblico ministero o del pubblico ministero che copiava direttamente la richiesta della polizia giudiziaria. A me non piace, non è questo il lavoro del magistrato. Ci sono delle regole che lo impediscono, ma tutto questo ci riporta sul terreno non più di una regolamentazione normativa, bensì della necessità di applicare professionalità e codici etici.

Sono state poste domande sul processo civile, che ovviamente ormai sta andando avanti autonomamente. In molti Paesi europei l'intelligenza artificiale già disciplina vicende non molto gravi ma pur sempre impor-

tanti: rapporti personali, rapporti tra coniugi, divorzi, assegni familiari e così via vengono decisi sulla base di *software* e di *tool* preformati in questa direzione.

Insomma, per quanto non ci piaccia immaginare che la giustizia possa essere affidata ad un algoritmo, dobbiamo anche tenere conto che con gli algoritmi siamo destinati a fare i nostri conti tutti i giorni. Già lo facciamo: quando usiamo alcuni dispositivi, noi usiamo sistemi basati su algoritmi. Sono tutti calcoli matematico-statistici dai quali provengono degli *output*. Il problema vero non è quello di diffidare dell'algoritmo, ma di avere il potere di gestione dell'algoritmo.

Più si è informati e meglio si decide: questo deve essere il messaggio di fiducia. La vera questione è come veicolare le informazioni, chi le produce, come vengono formate, a chi vengono affidate, come entrano in un processo, chi le gestisce, chi le controlla. Come vedete, c'è tutta una catena che deve essere costruita. Immaginare che con le regole codicistiche attuali si possa dominare questa vicenda non è possibile. Vi ho già detto che l'articolo 190 del codice di procedura penale, di per sé, farebbe entrare tutto nel processo, ma non può entrare tutto senza controllo. Abbiamo bisogno di essere un po' « americani » in questo, cominciando a giocare la partita fin dall'ammissibilità. Tutti i processi più importanti che si fanno nei Paesi con sistema accusatorio si cominciano a decidere fin dalle fasi di ammissibilità della prova perché, una volta ammessa, essa viene affidata come argomento alla lettura e all'attenzione dei giurati, e voi sapete che il verdetto dei giurati è immotivato. A me non piace quel sistema, però è bene sapere come funziona.

PRESIDENTE. Ringraziamo il dottor Canzio per il contributo.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

